

	All.to B) D.G.U. n. 8 del 17/01/2013	
	===== UNIONE NOVARESE 2000 =====	
	===== PROVINCIA DI NOVARA =====	
	Rep. N. =====	
	Oggetto: Convenzione tra l'Unione Novarese 2000 e la Società "IL PICCO-	
	LO PRINCIPE C.s.r.l." per la regolamentazione delle modalità di utilizzo dei	
	contributi regionali a favore dei Comuni per il sostegno all'utilizzo della rete	
	dei servizi per la prima infanzia di cui alla DGR n. 12-4884 del 07 novembre	
	2012.	
	L'anno duemilatredici, il giorno xxxxxxxxxx del mese di xxxxxxxx, in Calti-	
	gnaga, presso la sede municipale, con la presente scrittura privata, tra:	
	l'Unione Novarese 2000, con sede in Caltignaga, via Roma n. 16, C.F.	
	94039790038 - P.I. 01894130036, rappresentato ai fini della stipula della	
	presente convenzione dal Responsabile del Servizio amministrativo France-	
	sco Lella, giusta nomina del 18/01/2013, il quale agisce esclusivamente per	
	conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n.	
	267/2000 e del Regolamento unionale sull'Ordinamento degli uffici e dei	
	servizi, nel seguito "Unione";	
	E	
	la Società "IL PICCOLO PRINCIPE C.s.r.l." con sede in Caltignaga – fraz.	
	Sologno - via Bellinzago n. 13 (C.F./P.I. 02001010038) in persona del Sig.	
	xxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxx (xx) il xxxxxxxx, e residente a	
	xxxxxxxxxxxxxxxx in via xxxxxxxx n. xx, in qualità di legale rappresentante,	
	nel seguito "Società";	
	PREMESSO CHE	

	- l'Unione, in mancanza di strutture pubbliche per l'assistenza alle famiglie con bambini in età pre-scolare, intende sottoscrivere con la Società una convenzione relativa al sostegno alle famiglie che usufruiscano del servizio privato di micronido da questa gestito, ubicato in Caltignaga – fraz. Sologno, Via Bellinzago n. 13, debitamente autorizzato dalle competenti autorità e avente capacità ricettiva complessiva di n. 24 posti;	
	- è intenzione delle parti, nello stipulare la presente convenzione, rendere più accessibile economicamente il servizio reso all'utenza, accedendo ai contributi di cui alla D.G.R. n. 12-4884 del 07 novembre 2012, con la finalità di pervenire ad una riduzione documentata delle rette applicate al momento della scadenza del bando;	
	- i competenti Uffici regionali, con D.D. – Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – n. 294 del 29 novembre 2012, hanno provveduto a pubblicare il relativo bando per l'annualità 2012;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue	
	ART. 1 (Premesse)	
	Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	ART. 2 (Oggetto)	
	La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione delle modalità di utilizzo del contributo regionale di cui al bando indetto con D.D. Regione Piemonte, Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, n. 294 del 29 novembre 2012, redatto ai sensi della D.G.R. n. 12-4884 del 07 novembre 2012.	

	ART. 3 (Finalità del contributo e criteri di assegnazione)	
	Il contributo per il sostegno all'utilizzo dei servizi privati per la prima infanzia,	
	di cui al bando in oggetto citato e riferito all'anno scolastico 2012/2013, verrà	
	somministrato a sostegno delle famiglie che usufruiscono del servizio, al fine	
	di conseguire la riduzione documentata delle rette applicate al momento	
	della scadenza del bando.	
	A tal fine, le parti concordano che il fondo regionale eventualmente assegna-	
	to all'Unione sia utilizzato dalla medesima per essere trasferito direttamente	
	alle famiglie che abbiano usufruito del servizio, secondo le modalità ed i cri-	
	teri particolari che saranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta	
	dell'Unione, fermi restando i seguenti criteri generali che dovranno essere	
	comunque presi in considerazione:	
	- Frequenza del servizio per un periodo superiore a 2 mesi continuativi;	
	- Modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;	
	- Situazione reddituale delle famiglie.	
	ART. 4 (Modalità di erogazione del contributo)	
	Nel caso di ammissione al contributo regionale, l'Unione previo inoltro, da	
	parte della Società, dell'elenco dei fruitori del servizio, corredato dai dettagli	
	sul periodo di frequenza e sulle modalità di frequenza, e dopo aver pubblica-	
	to apposito avviso alle famiglie, al fine di consentire agli interessati di mani-	
	festare la propria condizione reddituale, provvederà a redigere un elenco dei	
	soggetti ammessi al contributo.	
	Dopo l'effettivo accredito presso la tesoreria unionale delle somme in accon-	
	to da parte della Regione, l'Unione provvederà a liquidare una prima rata del	
	contributo agli aventi diritto.	

Dopo l'effettivo accredito presso la tesoreria unionale delle somme a saldo da parte della Regione, l'Unione provvederà a liquidare la seconda ed ultima rata del contributo agli aventi diritto.

ART. 5 (Durata)

La presente convenzione è valida fino al 31 luglio 2014 e, comunque, la stessa mantiene i propri effetti fino alla data di esaurimento di tutta l'attività necessaria alla completa attuazione delle finalità in essa perseguite.

ART. 6 (Norme finali e disposizioni fiscali)

Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti.

La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata, in duplice originale, uno conservato presso l'Unione ed uno presso la Società, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

p. l'Unione Novarese 2000: Il Responsabile del Servizio

(Dott. Francesco Lella)

p. IL PICCOLO PRINCIPE C.s.r.l.

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)